

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1017

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **AVERARDI**

Presentata il 25 febbraio 1964

Deroga alla norma di cui all'articolo 7, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per la autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ho l'onore di sottoporre alla valutazione della Camera si prefigge lo scopo di ovviare ad una ingiustizia di cui, per effetto di una disposizione contenuta nel regolamento d'attuazione della legge n. 1815 del 1939, patiscono in gran numero, dei benemeriti lavoratori compresi nella categoria dei consulenti del lavoro.

È noto come, in seguito alla legge del 1939, veniva dato giuridico riconoscimento ad una categoria professionale, quella dei consulenti del lavoro, la cui opera, così essenziale per le imprese, era, prima, misconosciuta.

Il riconoscimento peraltro rispecchiava l'evoluzione della legislazione sociale e delle tecniche aziendali, oltre che l'impetuoso sviluppo del nuovo diritto commerciale, man mano recepito dall'ordinamento positivo.

Dovevano però trascorrere venti anni, prima che la tutela legale, finalmente estesa ai consulenti del lavoro, divenisse operante.

Il regolamento d'attuazione della legge del 1939, promulgato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921 poneva alla fine in essere il processo di specificazione e di concreta attrazione nella sfera giuridica dell'attività professionale esercitata dai predetti consulenti.

La recente approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del progetto di istituzione dell'Albo nazionale dei consulenti del lavoro, porta a definitiva soluzione l'annoso problema.

Senonché, all'atto pratico, per effetto della restrittiva disposizione normativa sui requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale e quindi l'iscrizione nell'Albo, molti professionisti risultano esclusi dalla tutela legale e diverse situazioni, giuridicamente rilevanti, pretermesse.

Difatti la menzione del titolo di studio, tra i requisiti elencati nell'articolo 7 del predetto regolamento, non solo è limitativa rispetto alle esigenze effettive del settore, ma contrasta con le posizioni acquisite fino all'entrata in vigore del regolamento d'attuazione che, per il concorso di fattori consuetudinari e legali, evocano la sfera del diritto quesito.

È però possibile — ed è quanto mai opportuno — che si soddisfi l'attesa degli esclusi senza peraltro ledere le situazioni costituite secondo il dettato regolamentare.

La presente proposta di legge ovvia all'impedimento apportando una deroga all'articolo 7 del menzionato regolamento e introducendo, in luogo del requisito del titolo di studio, due nuovi elementi, che, mentre

garantiscono della serietà della selezione, riducono al giusto limite i casi di esclusione e rispecchiano, in effetti, lo spirito della legge del 1939.

Risultano dunque ammessi a richiedere l'autorizzazione, indipendentemente dal loro titolo di studio, coloro che, essendo nel possesso dei requisiti previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato articolo 7, possano dimostrare di aver presentato la domanda per l'ammissione alla prova teorico-pratica d'idoneità, entro il 22 novembre 1959, data di entrata in vigore del regolamento n. 921, e che inoltre possano far valere una pratica di ser-

vizio biennale presso uno studio di consulenza del lavoro.

Con questi limiti, di fatto, si consegue lo scopo di agevolare un numero considerevole di aventi diritto e senza, peraltro, recare pregiudizio alcuno all'insieme della categoria « *de qua* » e alla efficienza qualitativa del nuovo ordine professionale. Ciò è tanto vero che la medesima associazione nazionale dei consulenti del lavoro, il solo organismo che raggruppa la categoria, sostiene le rivendicazioni contenute nella presente proposta di legge, ed è interessata alla positiva soluzione di essa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 7, lettera *d)* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, in attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, possono chiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività — previo accertamento dell'idoneità mediante la prova teorico-pratica di cui all'articolo 9 del predetto regolamento — anche coloro che, oltre al possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato articolo 7 e indipendentemente dal requisito di cui alla lettera *d)* del medesimo articolo, comprovino:

di aver presentato domanda di ammissione alla prova teorico-pratica d'idoneità prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, e cioè entro la data del 22 novembre 1959;

di aver prestato servizio per almeno due anni, prima del 22 novembre 1959, come sopra specificato, presso uno studio di consulenza del lavoro, con regolare iscrizione nei libri di paga e matricola.